

- *controricorrente* -

contro

SURACE SPA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 5/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

Rilevato che:

1. il Tribunale di Termini Imerese dichiarava il fallimento di EMYR Sanitaria di Giuseppe & C. s.n.c. malgrado questi avesse ottenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo il provvedimento di sospensione dei termini previsto dall'art. 20 l. 44/1999, a seguito della presentazione di un esposto con cui aveva denunciato la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per usura;
2. la Corte d'appello di Palermo, con sentenza depositata in data 9 gennaio 2018, rigettava il reclamo proposto da Giuseppe in proprio e nella qualità di legale rappresentante di EMYR Sanitaria di Giuseppe & C. s.n.c., ritenendo da un lato che la sospensione prevista dall'art. 20 l. 44/1999 non riguardasse le procedure prefallimentari, dall'altro che gli effetti del provvedimento di sospensione non si estendessero ai crediti rimasti estranei all'usura denunciata;
3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Giuseppe in proprio e nella qualità sopra indicata, prospettando un



unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il fallimento di EMYR Sanitaria di Giuseppe & C. s.n.c., Giuseppe e Giovanna Di Filippo;

l'intimata Surace s.p.a. non ha svolto alcuna difesa;

considerato che:

4. il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 Cost. e 20 l. 23 febbraio 1999 n. 44: la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la sospensione disposta ai sensi di quest'ultima norma determini una moratoria non generalizzata dei debiti dell'imprenditore ma solo nei confronti dei creditori che abbiano commesso fatti di usura, benché il disposto legislativo intenda tutelare il patrimonio aziendale dell'imprenditore danneggiato da interventi intimidatori di matrice estorsiva o abusi usurari dall'aggressione di qualsiasi creditore, onde non aggravare oltre misura la sua situazione economica già precaria e per il tempo presumibilmente necessario a conseguire il contributo statale; ne conseguirebbe la carenza di legittimazione attiva del creditore istante, il cui diritto si sarebbe formato in un periodo in cui il debitore era già vittima di usura;

oltre a ciò il provvedimento di sospensione opererebbe *ope legis* anche rispetto alle procedure prefallimentari, in ragione dell'equiparazione dell'effetto della sentenza di fallimento a quello di un pignoramento riguardante l'intero patrimonio del debitore e non essendovi motivo per sospendere solo le esecuzioni individuali e non l'esecuzione generale;

5. la doglianza presentata, sotto ambedue i profili dedotti, è inammissibile, *ex art. 360-bis* cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha deciso le questioni diritto poste dal reclamante in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e Pesame del motivo



presentato non offre elementi per riconsiderare tale consolidato orientamento;

5.1 quanto al primo profilo di lagnanza è sufficiente fare richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sospensione prevista dall'art. 20 della legge 23 febbraio 1999 n. 44 in favore del soggetto rimasto vittima di richieste estorsive o usura mira ad offrire tutela alla vittima del reato di usura e intende bilanciare l'interesse del creditore all'adempimento con la verifica di un nesso eziologico tra la difficoltà solutoria dell'obbligato e la genesi criminale del debito;

la norma in questione intende così assicurare tutela alle vittime di particolari reati non solo tramite un sostegno economico, ma anche alterando le ordinarie relazioni civili correlate all'attività delittuosa in un quadro di prevalenza dell'interesse pubblico alla protezione di ogni situazione debitoria incisa anche indirettamente da tali reati;

l'effetto di tali misure non può pertanto che riguardare le sole fattispecie negoziali che trovino giustificazione nella *ratio legis* posta a base della limitazione del diritto di difesa e del diritto di credito;

va perciò data continuità al consolidato principio secondo cui la sospensione prevista dall'art. 20 della legge 23 febbraio 1999 n. 44 riguarda la scadenza dei singoli crediti correlati al reato denunciato e non investe le altre posizioni creditorie (Cass. 22756/2012, Cass. 6309/2014);

non si presta perciò a censura il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto che il provvedimento di sospensione emesso dalla Procura della Repubblica non abbia minato la legittimazione del creditore istante, pacificamente estraneo all'usura denunciata, a sollecitare la dichiarazione di fallimento;

5.2 rispetto poi al secondo motivo di critica occorre invece ricordare come questa Corte abbia già chiarito che la procedura prefallimentare



non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può ritenersi cominciata l'esecuzione individuale;

ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art. 20, comma 4, della l. 44/1999 in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura (Cass. 10172/2016, Cass. 29245/2018);

è la sentenza dichiarativa di fallimento che apre invece una nuova fase del processo concorsuale (Cass. 7471/2008), dotata di sicura vocazione liquidatoria, sicchè solo ad essa può essere ricondotta la nozione esecutiva cui ha riguardo la norma appena richiamata, potendo la portata inibente del titolo ivi previsto, ove riconosciuto nei suoi presupposti, operare per la fase successiva, con altri rimedi e a seguito di distinte iniziative, del tutto estranee al giudizio critico sulla mera pronuncia in sé dei requisiti di fallibilità (Cass. 8434/2012);

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile:

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in C. 3.100, di cui C. 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a



quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 7 maggio 2019.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra



Depositata in Cancelleria

Oggi.

12 SET 2019



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

